

Codice A1403A

D.D. 18 agosto 2017, n. 532

PROVINCIA LOMBARDO VENETA ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di aggiunta di nuove specialita' nell'ambulatorio polispecialistico sito nel Presidio Beata Vergine Consolata di San Maurizio Canavese.

Il legale rappresentante della "Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli", con istanza protocollata in arrivo il 03 maggio 2017 con il n. 9978/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'aggiunta di nuove specialità nell'ambulatorio polispecialistico sito nel Presidio Beata Vergine Consolata di San Maurizio Canavese (TO) già autorizzato dal SUAP del Comune di San Maurizio Canavese (TO).

Le branche specialistiche che si richiede di implementare, in aggiunta alle attuali, sono le seguenti: anesthesiologia e terapia del dolore, chirurgia vascolare, pietistica, malattie apparato gastroenterico e colonproctologico, otorinolaringoiatria e foniatria, ortopedia, psichiatria, urologia.

In applicazione della DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017 e della DDR n. 252 del 10 aprile 2017 l'istanza succitata è stata contestualmente inviata dal legale rappresentante della "Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli" alla Direzione generale dell'ASL TO4, competente per territorio, che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento poteva inviare osservazioni al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità.

L'ASL TO4 nelle nota prot. 48850 del 31 maggio 2017 ha comunicato, relativamente alla richiesta presentata dalla "Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli" da cui dipende il Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine della Consolata di San Maurizio Canavese (TO), che "... nulla osta all'erogazione di prestazioni esclusivamente in forma di privato non accreditato.....".

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l'Asl territorialmente competente e che l'ASL TO4 non ha rappresentato motivi ostativi al rilascio di un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della "Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016;
vista la D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 4046 del 17/10/2016

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla “Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli” in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’